

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

**La seduta comincia alle 17.**

TEODORO BUONTEMPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 21 gennaio 2002.

(È approvato).

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Angioni, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Buttiglione, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Frattini, Galati, Maroni, Martusciello, Marzano, Matteoli, Pisanu, Possa, Ricciotti, Santelli, Scajola, Sospiri, Stefani, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: S. 914 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « Enduring Freedom ». Modifiche al codice penale militare di**

**guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (approvato dal Senato) (2215) (ore 17,04).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* ». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

### **(Annunzio di questioni pregiudiziali – A.C. 2215)**

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali Deiana ed altri n. 1 e Rizzo ed altri n. 2 (vedi l'*allegato A* – A.C. 2215 sezione 1), che saranno esaminate nella seduta di domani.

### **(Discussione sulle linee generali – A.C. 2215)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare.

Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e IV (Difesa) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Cola, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI RAMPONI, *Presidente della IV Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI RAMPONI, *Presidente della IV Commissione*. Signor Presidente, avevamo stabilito che parlasse per primo il relatore per la Commissione difesa e, successivamente, il relatore per la Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ramponi.

Il relatore per la IV Commissione, onorevole Tucci, ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE TUCCI, *Relatore per la IV Commissione*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, discutiamo oggi la conversione in legge del decreto-legge relativo alla partecipazione italiana alla missione « Libertà duratura », quando lo scenario è parzialmente cambiato rispetto alle decisioni che lo hanno determinato.

Tuttavia, non è superfluo rievocare la tragicità dell'episodio di terrorismo di cui furono vittime, l'11 settembre 2001, gli Stati Uniti d'America, un paese che è stato ed è il garante del presidio della libertà e della sicurezza di tanti popoli. La storia lo ha già giudicato come il più grave atto di terrorismo che ha colpito l'America e che ha scosso tutto il mondo, mettendo in serio pericolo le istituzioni democratiche. Da quel momento, noi tutti ci siamo sentiti più vulnerabili, abbiamo compreso che sicurezza, oggi, vuol dire capacità di individuare e disarmare i santuari del terrorismo, che la nostra civiltà è fondata sul confine tra tolleranza ed odio e che presidiare quel confine è compito prevalente per tutti noi. Immediate ed incisive sono state, in tal senso, le risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, dal Consiglio atlantico e dal Consiglio europeo. Il nostro Parlamento, a larga maggioranza — anche se, devo dire, con grande, intima sofferenza — ha ritenuto l'intervento militare inevitabile e determinato dall'arti-

colo 5 del trattato dell'Alleanza atlantica, raccomandando che non si desistesse mai dal condurre anche un'azione politica fatta di negoziati, da una parte, e di soccorsi umanitari dall'altra, proteggendo la popolazione civile inerme ed innocente, soprattutto dalle incursioni notevolmente distruttive.

L'operazione « Libertà duratura », signor Presidente, ha proceduto secondo i programmi e noi vi abbiamo partecipato, e siamo tuttora presenti, con i migliori reparti delle nostre Forze armate. Dal 18 novembre scorso, giorno in cui la squadra aeronavale italiana ha lasciato il porto di Taranto, è stata distrutta la base logistica che Al Qaeda aveva in Afghanistan ed è stato abbattuto il regime dei talebani.

L'azione militare, inoltre, ha avuto il merito di fare emergere inequivocabilmente lo stretto intreccio di quel regime con la rete terroristica responsabile dell'attacco alle torri gemelle.

Bin Laden non è stato catturato, e questo è uno degli elementi che non consentono di considerare terminata l'operazione militare. Tuttavia, abbiamo contribuito a sconfiggere i talebani, suoi amici e protettori ed abbiamo liberato Kabul e l'Afghanistan, dove oggi, alle bombe e alle violenze, vogliamo sostituire la pace, gli aiuti ed i soccorsi umanitari.

L'Afghanistan di oggi può contare sulla concreta solidarietà internazionale, ma essa deve potersi esprimere in un'adeguata e sufficiente cornice di sicurezza e di ordine alle quali il nostro contingente militare fornirà il proprio contributo per evitare che l'utilizzo degli aiuti e dei soccorsi umanitari divengano ragioni di nuovi disordini e di scontri armati.

Abbiamo ascoltato con interesse, in questi giorni, le dichiarazioni del Presidente afgano Hamid Karzai, che ha posto fuorilegge le coltivazioni di oppio, e noi sappiamo quanta parte abbia avuto questo tipo di attività nel reddito dei contadini afgani e quanto esso rappresentasse un elemento di mantenimento dell'egemonia feudale dei referenti delle tribù locali. Per questo abbiamo il dovere — questa volta non solo teorico — di mettere in campo

uno sforzo straordinario dei paesi ricchi per modernizzare l'agricoltura e per favorire la riconversione di quei rapporti che sono alla base del traffico internazionale di eroina.

Dobbiamo essere consapevoli che il terrorismo trova terreno fertile nelle grandi sproporzioni tra le condizioni di vita dei popoli della terra e nella squilibrata distribuzione delle risorse. La nostra legislazione e la nostra diplomazia dovranno, dunque, insistere su alcune priorità: rinnovate forme di cooperazione allo sviluppo e l'individuazione di iniziative volte al superamento di focolai attuali o potenziali (Kashmir, Cecenia, Sudan, Somalia, Iraq, con riferimento all'embargo, Nigeria, Indonesia, Pakistan e la soluzione della questione palestinese, mai come oggi di attualità).

La guerra non può considerarsi risolutiva e dobbiamo batterci affinché le nazioni, animate da una volontà di pace, accordino ancora la priorità alla politica.

Entrando più nel merito del disegno di legge di conversione in esame, va detto che contiene una novità rilevante rispetto ai precedenti di contenuto analogo, soprattutto dopo le modifiche apportate dal Senato: l'applicazione del codice militare di guerra, questione d'estrema delicatezza che deve essere valutata e considerata in una situazione d'emergenza e di straordinarietà. L'operazione oggi si svolge — come ho già affermato — in un ambiente teoricamente pacificato. La dottrina militare, negli ultimi anni, ha voluto definire queste operazioni come diverse dalla guerra. Pur tuttavia, non possiamo ignorare che si svolgono in ambienti ostili; non possono essere considerate di mero mantenimento della pace, ma sono impegnate ad instaurare condizioni di pace attraverso un uso controllato della forza.

L'esigenza di una rigorosa disciplina dei contingenti militari inviati in quel contesto, insieme con quella di tutela del diritto penale ed umanitario, ci ha indotto a scegliere una soluzione normativa che non ripetesse l'applicazione del codice militare di pace, che pure in precedenti operazioni militari, meno rischiose e de-

licate di questa, si era adottato. Vi è, tuttavia, un fondato disagio fra tutti i colleghi derivante dalla consapevolezza che l'impianto complessivo del codice penale militare di guerra sia assolutamente lontano dallo spirito della Costituzione repubblicana e dal diffuso sentimento dell'opinione pubblica. In tal senso, la scelta è stata quella di procedere, stante l'urgenza, ad una normazione transitoria riferita al solo personale militare impegnato nell'operazione.

Voglio ricordare che i colleghi del Senato, nel corso dell'esame, hanno approvato due ordini del giorno che evidenziano l'indifferibile esigenza di una nuova legge penale militare che riformi profondamente le norme anacronistiche finora vigenti, impegnando il Governo a presentare un disegno di legge per una delega volta ad introdurre un corpo di norme per la disciplina penale delle missioni all'estero e per razionalizzare, in armonia con la Costituzione, l'organizzazione ed il riparto della giurisdizione tra l'autorità giudiziaria penale militare e l'autorità giudiziaria ordinaria. Analogamente, si sono espresse la I, II e IV Commissione permanente della Camera ed il Comitato per la legislazione.

La scelta operata dal Senato di accorpare il contenuto dei provvedimenti — dettata dalla rilevante connessione dei decreti-legge n. 914 e n. 915, apportandone alcune modifiche — è molto condivisibile. Essa è ispirata dall'oggettiva necessità, da un lato, di applicare al personale militare impegnato in questa operazione il codice penale militare di guerra e, dall'altro, di non applicare allo stesso le disposizioni della procedura penale militare di guerra e quelle concernenti il relativo ordinamento giudiziario, in quanto entrambe considerate non coerenti con i principi costituzionali.

In tal senso, la prima necessità è accolta dall'articolo 8, che dispone l'applicazione del codice penale militare di guerra al personale impiegato nella missione *Enduring Freedom* e, nel contempo, costituisce la presa d'atto che l'impegno internazionale assunto dall'Italia nella missione in questione si traduce nella

conduzione di una operazione militare, i cui caratteri essenziali sono sostanzialmente affini a quelli propri dell'attività bellica.

Onorevoli colleghi, la seconda necessità è stata soddisfatta dal disposto dall'articolo 9, che esclude espressamente le disposizioni contenute nel libro IV del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303; analogamente, è esclusa l'applicazione delle norme concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra contenuti nella parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022. In conseguenza di tale scelta, il comma 3 dell'articolo in esame attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell'ordinamento giudiziario militare di pace, affidando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma.

Per quanto riguarda le norme penali militari di guerra sostanziali, non sono previste deroghe od eccezioni all'applicabilità di quelle vigenti. Rilevanti sono, in questo senso, le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 9 del decreto-legge riguardanti le misure restrittive della libertà personale, le quali integrano le previsioni dell'articolo 380 del codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza) e consentono agli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto in flagranza di reato nei casi di disobbedienza aggravata, rivolta, ammutinamento, insubordinazione violenta, abbandono di posto, violata consegna e forzata consegna aggravata.

In sostanza, è apparso necessario prevedere, per i corpi di spedizione all'estero, la migliore tutela dell'effettività della disciplina e dell'efficacia del servizio.

La questione del rispetto dei termini di cui all'articolo 13 della Costituzione, secondo il quale la convalida della misura restrittiva della libertà deve avvenire da parte dell'autorità giudiziaria entro 96 ore, in considerazione del fatto che il tribunale di competenza si trova a notevole distanza dal luogo dove si svolge l'operazione militare, trova soluzione nel comma 5 del già citato articolo 9. Quest'ultimo definisce

misure idonee a salvaguardare i diritti degli imputati prevedendo — e questa è una novità — la possibilità di procedere ad interrogatori per via videotelematica od audiovisiva ai fini della convalida dell'arresto in flagranza di reato e del fermo. In ogni caso, all'imputato è concessa la facoltà di chiedere la ripetizione dell'interrogatorio in forma ordinaria al momento del rientro in patria.

Inoltre, l'articolo 10 stabilisce la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate sino all'entrata in vigore del presente decreto-legge: in pratica, dall'8 novembre al 2 dicembre 2001.

Entrando, poi, nel merito degli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione, introdotti dal Senato, occorre rilevare che non hanno subito sostanziali modifiche le disposizioni relative all'applicazione della legge penale militare di guerra, anche in tempo di pace, per coloro che fanno parte di corpi di spedizione all'estero e che si rechino oltre i confini nazionali. Come è noto, la legge penale militare di guerra trova applicazione o dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato ovvero dal momento in cui si inizia l'imbarco in aereo o in nave o, per gli equipaggi delle navi militari e degli aerei militari, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione della spedizione.

La lettera *b*) amplia il concetto di Stato alleato, comprendendovi lo Stato associato nelle operazioni belliche e partecipante alla stessa spedizione o campagna. La lettera *c*) modifica all'articolo 47 del codice penale militare di guerra ed è volta ad assicurare una tutela dei fatti che ledano gli interessi attinenti al servizio ed alla disciplina che siano tali da danneggiare o da esporre a concreto pericolo il funzionamento e l'efficienza del corpo di spedizione militare. In tal senso sono considerati offensivi di interessi militari — e perciò reati militari — alcuni reati che, altrimenti, sarebbero comuni.

La lettera *d*) sostituisce l'articolo 165 del codice penale militare di guerra, perché incompatibile con la convenzione

di Ginevra del 12 agosto 1949 ed il primo protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977, prendendo atto della tendenza generale del diritto e della pratica internazionale a sostituire la nozione di guerra con quella di conflitto armato, e stabilisce che esso si applica anche al caso di conflitto armato.

La lettera e), al comma 1, vieta la presa degli ostaggi ed introduce il conseguente reato e la relativa pena; al comma 2 estende la stessa pena al militare che minaccia di ferire o uccidere persona non in armi e comunque in atteggiamento non ostile.

La lettera f) sancisce un aumento della misura della pena prevista dall'articolo 185 del codice penale militare di guerra relativo alla violenza perpetrata dai militari italiani nei confronti di privati nemici e da abitanti dei territori occupati contro militari italiani.

Anche la lettera g) punisce, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, la commissione d'atti di tortura, i trattamenti inumani, i trasferimenti illegali ed altri fatti vietati dalle convenzioni internazionali, ivi inclusi gli esperimenti biologici ed i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra, di civili e di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime.

La lettera h) abroga, perché palesemente incostituzionali, gli articoli 17, comma primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155, 183 del codice penale militare di guerra. In particolare, l'articolo 155 del codice penale militare di guerra prevede che il comandante può dichiarare disertore o militare anche nel caso di mancata integrazione degli elementi costitutivi; l'articolo 183 prevede la possibilità di passare immediatamente per le armi la spia o la persona che commette un reato contro le leggi e gli usi di guerra colta in flagrante (pertanto incompatibile con le norme internazionali).

La lettera i) introduce nel codice la denominazione di comandante supremo.

L'articolo 3, infine, chiarisce che ai partecipanti all'operazione *Enduring Free-*

*dom* si applica l'articolo 9 del codice penale militare di guerra così come modificato.

In conclusione, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame risponde certamente ad una situazione straordinaria e di emergenza. Ne siamo perfettamente consapevoli, tant'è che per colmare un'oggettiva carenza normativa ci siamo mossi, con il concorso responsabile della gran parte dell'opposizione, in una condizione di particolare difficoltà, intervenendo in una materia tanto delicata, nel tentativo di conciliare il rispetto per la libertà della persona e del pensiero con l'esigenza di non minare la coesione che deve caratterizzare l'impegno militare. È certamente un primo passo importante che mi induce a ripetere l'indifferibile esigenza, così come rilevato dalla Commissione difesa, di una nuova legge penale militare che riformi profondamente le norme anacronistiche finora vigenti e ad impegnare il Governo a presentare un disegno di legge per una delega volta ad introdurre un corpo di norme per la disciplina penale delle missioni all'estero e per razionalizzare, in armonia con la Costituzione, l'organizzazione ed il riparto della giurisdizione tra autorità giudiziaria penale militare e l'autorità giudiziaria ordinaria.

**PRESIDENTE.** Il relatore per la II Commissione, onorevole Cola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**SERGIO COLA, Relatore per la II Commissione.** Signor Presidente, signori deputati, l'intervento dell'onorevole Tucci, per la verità, limita molto il campo d'azione che mi ero prefisso di occupare nel mio intervento in quanto l'onorevole Tucci ha spaziato molto finendo nell'ambito delle norme tipiche di cui si sarebbe dovuta interessare la Commissione giustizia. Allora, in una rapidissima sintesi, saltando tutta la disamina che è stata fatta con grande completezza e precisione dall'onorevole Tucci, cercherò di soffermarmi su argomenti di carattere generale per poi

pervenire ad alcune conclusioni, non esimandomi dal fare alcuni rilievi che possono emergere e sono già emersi dalla presentazione della questione pregiudiziale di cui ci occuperemo poi in un momento successivo.

Devo dire che il disegno di legge in esame in più di una sua parte tocca, come è stato già detto, temi inerenti al diritto penale militare sia sostanziale sia processuale. Alle disposizioni relative alla missione militare *Enduring Freedom*, che sono l'oggetto proprio del decreto-legge, il Senato ha aggiunto, inserendole nel testo del disegno di legge di conversione, una serie di disposizioni dirette a modificare il codice penale militare di guerra, originariamente contenute in un autonomo disegno di legge (atto Senato n. 915) presentato al Senato contestualmente al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame (atto Senato n. 914). La scelta operata dal Senato di accorpate il contenuto dei due provvedimenti è sicuramente condivisibile, in quanto tra questi vi è una rilevante connessione derivante dalla circostanza che il decreto-legge prevede espressamente per i partecipanti all'operazione *Enduring Freedom* l'applicazione del codice penale militare di guerra, al quale sono apportate alcune modifiche proprio dal disegno di legge. Il decreto-legge ed il disegno di legge si ispirano, infatti, alla medesima *ratio* di adeguare le disposizioni dell'ordinamento penale militare tanto ai principi costituzionali, che si sono affermati solo dopo l'approvazione dei codici penali militari di guerra (il codice è stato approvato, com'è noto, nel 1941), quanto al nuovo assetto dello strumento militare e degli stessi conflitti armati. Vale qui la pena di ricordare che è completamente sbagliato parlare, oggi, di guerra nei termini in cui se ne parlava allora, poiché esistono tante e tante circostanze in cui vengono, effettivamente, condotte operazioni belliche e che, tuttavia, non rientrano nell'ambito della guerra così come comunemente viene intesa.

Nel decreto-legge, da un lato, si prevede l'applicazione della legge penale militare di guerra al personale militare dell'opera-

zione *Enduring Freedom*, mentre, dall'altro, è stabilita la non applicazione a detto personale delle disposizioni di procedura penale militare di guerra e di quelle concernenti il relativo ordinamento giudiziario, perché non considerate in linea con i principi costituzionali. Su questo punto desidererei anticipare uno degli argomenti che sosterremo domani nel momento in cui dovremo replicare alla questione pregiudiziale proposta. La non applicazione del codice di procedura penale militare, a mio modo di vedere, è una scelta illuminata nel vero senso della parola perché il codice di procedura ordinaria, quello di cui si chiede l'applicazione, rispecchia, ampiamente, tutte quelle esigenze garantiste auspicabili in un regime democratico e soprattutto in Italia. Basti pensare soltanto ad alcune norme contenute nel testo licenziato dal Senato: l'arresto di un militare in flagranza di reato; l'obbligo di tenerlo in stato di arresto per 48 ore e l'interrogatorio successivo da parte di un giudice terzo, sempre entro 48 ore; il ricorso alle videoconferenze per accelerare i tempi e rimanere nell'ambito delle 96 ore successive, nel rispetto di tutti i diritti e di tutte le garanzie. Mi pare si tratti di una scelta illuminata che, in un certo senso, blocca, in modo quasi determinante e definitivo i rilievi opposti nella questione pregiudiziale.

Il disegno di legge atto Senato n. 915 apporta, appunto, alcune modifiche al codice penale militare di guerra, sempre ispirate all'esigenza di assicurare costituzionalità all'ordinamento penale militare. Il Senato, unificando i due provvedimenti, ha evitato qualsiasi rischio circa la mancata applicazione delle nuove norme del codice penale militare di guerra al personale dell'operazione *Enduring Freedom*. Vorrei qui fare un altro rilievo: nella questione pregiudiziale, si dice, addirittura, che questo decreto-legge prevede l'intervento del Capo dello Stato, con suo decreto, al fine di dichiarare il territorio nazionale oggetto di operazioni belliche ma, mi pare che questa osservazione sia fuori tema perché tale intervento non è previsto, nella maniera più assoluta.

Questo argomento, che è indubbiamente molto interessante sotto il profilo della costituzionalità, verrà affrontato in altra sede, quando affronteremo in senso generale e conclusivo la modifica al codice penale militare di guerra, ma non è affatto attinente al decreto-legge che ci occupa, così come inopportuno, forse sommariamente e superficialmente, è stato dedotto nella questione pregiudiziale.

Procederò molto telegraficamente all'illustrazione, prima, delle norme penali e processuali inerenti in maniera specifica all'operazione *Enduring Freedom* e, dopo, a quelle relative alle modifiche del codice penale militare di guerra. Mi esimerò, per la verità, dal procedere a questa disamina, in quanto già svolta in modo più che compiuto, come detto, dall'onorevole Tucci.

Per quanto attiene al primo tema, il dato più importante è, come si visto, la previsione — all'articolo 8 del decreto-legge — dell'applicazione del codice penale militare di guerra all'operazione *Enduring Freedom*.

Alla base di tale scelta, che non è linea con quella adottata per le altre missioni militari all'estero che negli ultimi anni hanno visto protagonista l'Italia, vi è la presa d'atto che l'impegno internazionale assunto dall'Italia nella missione in questione si traduce nella conduzione di un'operazione militare — ecco il concetto ampliato, molto ampliato — i cui caratteri essenziali sono sostanzialmente affini a quelli propri dell'attività bellica.

Mi sembra — e non lo dico *melius re perpensa* — che si stia intervenendo in modo più che opportuno; non posso dire in modo tempestivo — e non voglio qui innescare assolutamente alcuna polemica — perché la tempestività avrebbe dovuto essere adottata in altre occasioni, quando abbiamo dato l'autorizzazione ad altre spedizioni militari che possedevano, a mio modo di vedere, le stesse caratteristiche di quella che oggi ci occupa e che, tuttavia, non sono state accompagnate dall'adozione del codice penale militare di guerra, come invece sarebbe stato più che logico.

Come vedremo, all'articolo 2 del disegno di legge di conversione sono apportate le conseguenti modifiche dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra inerente alla definizione del significato di corpo di spedizione all'estero. Tale aspetto è importante ed è stato già accennato dall'onorevole Tucci.

È opportuno richiamare, per meglio comprendere le ragioni che hanno portato ad innovare la prassi sinora affermata, un passo della relazione governativa nel quale si legge espressamente che « L'applicazione della legge penale militare di guerra ai partecipanti alla spedizione è rispondente alla condizione propria della presente missione — che ha le caratteristiche di un conflitto armato — , alla circostanza che nel diritto e nella pratica internazionale al concetto di guerra si vada ormai da tempo sostituendo quello di conflitto armato e all'indicazione della Costituzione, secondo cui — in base alla terminologia in uso all'epoca della sua stesura — un'apposita legge regola la giurisdizione militare in tempo di guerra ».

È da rilevare che la scelta di applicare il codice penale militare di guerra non solo consente una particolare tutela penale dell'interesse militare, ma garantisce anche una maggiore tutela delle popolazioni civili, degli infermi, dei feriti, dei naufraghi, del personale sanitario e dei prigionieri di guerra, vale a dire dei soggetti deboli, indifesi o particolarmente esposti alla sofferenza in siffatte situazioni, i cui interessi sono tenuti in considerazione proprio dal codice penale militare di guerra. Nel decreto-legge sono infatti previsti reati che hanno un rilevantissimo significato proprio perché aventi ad oggetto tali tematiche particolari.

D'altra parte, il dibattito che si è svolto al Senato — ho avuto modo di leggere i resoconti stenografici — è stato veramente molto interessante, oserei dire appassionante, perché si sono dibattuti temi che saranno oggetto, forse nei prossimi mesi, di una ripresa del dialogo per pervenire alla modifica del codice penale militare di guerra; ciò non senza tenere in giusto conto i rilievi avanzati da Rifondazione

comunista e dai Verdi su alcune questioni che vanno affrontate, naturalmente, con la massima obiettività e senza alcun tipo di coartazione o di indifferenza. Non possiamo essere assolutamente indifferenti rispetto ad alcune problematiche: d'altra parte — lo dicevo anche prima — la famosa questione del decreto del Capo dello Stato non è attinente a questo decreto-legge, ma sarà oggetto di una disamina diffusa ed approfondita quando ci interesseremo della modifica del complesso del codice penale militare di guerra.

Ritornando al testo del decreto-legge — lo dicevo dianzi — è da sottolineare che, mentre per le norme sostanziali penali militari di guerra non sono previste deroghe o eccezioni circa l'applicabilità di quelle vigenti, è stabilita la non applicazione delle norme penali di guerra di carattere processuale. Questo è un grande segnale di conformità ai principi costituzionali. Non è assolutamente possibile applicare le norme penali di guerra a carattere processuale, perché in tal senso avremmo dovuto operare scelte antinomiche e contrastanti con i principi acquisiti, e mi riferisco ai tribunali speciali militari.

Vorrei solamente ricordare — pur non volendo anticipare argomentazioni al riguardo — che, anche nella questione pregiudiziale, si è detto che avremmo ristabilito la competenza di un tribunale speciale. Tuttavia, non ritengo che il tribunale militare in tempo di pace sia un tribunale speciale. Il tribunale speciale è quello gestito dal comandante sul posto, nel territorio, cui sono attribuiti poteri veramente eccezionali: tutto ciò nel decreto-legge in esame non è previsto. Anche sotto questo profilo, i rilievi che sono stati sollevati non hanno assolutamente alcun senso. Per ovvie ragioni, la competenza spetterà al tribunale militare di Roma. È noto, infatti, che la competenza scatta con l'attraversamento della frontiera o con il passaggio del militare su una nave da guerra ed è poi estesa (questo è l'altro aspetto importante) anche a coloro che si trovano sul territorio, ma in relazione ad un'attività strettamente connessa all'operazione.

Si pensi che oggi la guerra si combatte non sconfinando, andando al di là delle frontiere, ma, normalmente, rimanendo nel proprio territorio, attraverso gli strumenti telematici esistenti. Quindi, non si può assolutamente non estendere queste norme anche a chi ha responsabilità dirette, connesse alle operazioni militari, sul territorio italiano.

Carissimi colleghi, non intendo soffermarmi ulteriormente su altri aspetti, che sono stati trattati in modo compiuto dall'onorevole Tucci.

Vorrei concludere affermando che le norme introdotte al Senato nel decreto-legge hanno ad oggetto l'estensione parziale e temperata — e sottolineo parziale e temperata — del codice penale militare di guerra (ci troviamo, infatti, di fronte a norme che non concernono tutto il codice penale militare di guerra, ma solamente alcune specifiche norme connesse al tipo di esigenze da soddisfare, le quali sono temperate, perché sono state oggetto di una scelta precisa, che ha tenuto presente i profili di costituzionalità o, eventualmente, di incostituzionalità) ad operazioni che non possono non definirsi belliche. Ritengo, quindi, che l'introduzione di quelle norme al Senato appaia una scelta opportuna e, direi, obbligata, che forse avrebbe dovuto essere assunta già in precedenza, in occasione delle numerose spedizioni militari italiane nel corso degli ultimi anni che avevano le caratteristiche di vere e proprie operazioni belliche.

Non spetta a me ricordarvi che gli aerei militari italiani nel Kosovo hanno operato bombardamenti: se quelle non sono da considerarsi operazioni militari! Come avrebbero potuto essere scisse dall'applicazione — nei confronti di chi ha posto in essere tali operazioni — del codice penale militare di guerra? Dire il contrario significherebbe urtare la logica. Tuttavia, *melius re perpensa*: l'abbiamo fatto ora e ne siamo soddisfatti.

Va ribadito, infine, che — così come emerge dal lungo ed appassionante dibattito al Senato — le norme alla nostra attenzione non violano alcuno dei principi costituzionali che qui interessano, essendo,

nella peggiore delle ipotesi, compatibili con gli stessi. Tuttavia, questo è un argomento di cui ci occuperemo più diffusamente domani, in occasione dell'esame delle questioni pregiudiziali, su alcune delle quali mi sono, ancorché telegraficamente, soffermato. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cola.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SALVATORE CICU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si riserva di intervenire in replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione e quasi con un senso di solidarietà i due relatori, perché dai loro interventi traspare fortemente l'imbarazzo nell'approvare un testo che, dal punto di vista giuridico, pone non poche questioni di legittimità costituzionale, che domani affronteremo in occasione dell'esame delle questioni pregiudiziali presentate, che impegneranno l'Assemblea in una discussione approfondita.

Infatti, non vi è alcun ragionevole convincimento a favore dell'intervento militare dell'Italia, al pari dei suoi alleati, in Afghanistan e, forse nelle prossime ore, in Somalia o laddove gli Stati Uniti decideranno di allargare il conflitto. Tale conflitto non ha risolto il problema del terrorismo, anzi, alcuni di coloro che sono considerati i leader del terrorismo sono riusciti a scappare nonostante la forza militare messa in campo. Non vi è ragionevole posizione a sostegno di questa guerra, che noi Verdi abbiamo osteggiato e continuiamo ad osteggiare (ed i fatti di ogni giorno continuano a darci ragione), che possa giustificare la conversione di questo decreto-legge, il suo abbinamento con le modifiche al codice penale militare di guerra e, soprattutto, l'applicazione del codice penale militare di guerra nel contesto che dobbiamo affrontare.

Domani entreremo nel merito dei singoli articoli e degli emendamenti, ma vorrei ora richiamare un aspetto che costituisce una delle ragioni per cui i Verdi e tanta parte dell'opinione pubblica, che fa riferimento anche ad altri partiti del centrosinistra e del centrodestra, sono contrari a questa guerra. Mi riferisco alla scelta di applicare il codice penale militare di guerra ed agli ordini del giorno approvati al Senato che chiedono al Governo una riforma complessiva del codice penale militare di guerra. La guerra diventa una forma permanente di regolamentazione dei conflitti nel nostro pianeta e lo diventa come elemento talmente generale che è necessario non solo oggi, nel caso specifico dell'intervento in Afghanistan, ricorrere al codice penale militare di guerra ma, addirittura, è necessario prevedere una riforma di tale codice.

Noi Verdi siamo convinti, e lo diciamo anche ai nostri colleghi del centrosinistra e dell'Ulivo, della necessità che il codice penale militare vada abolito, allo stesso modo dei tribunali penali militari. Questa sarebbe stata una riforma avanzata da proporre all'attenzione del Parlamento, delle forze politiche e di un'opinione pubblica democratica che fa della pace, e non della guerra, lo strumento di regolamentazione e di intervento in campo internazionale. Infatti, laddove è necessario intervenire con operazioni internazionali di polizia, la configurazione della guerra come ambito entro cui queste operazioni si svolgono deve essere un'eccezione in un sistema di relazioni pacifiche e pacificate all'interno del mondo.

È evidente, dunque, la nostra contrarietà all'impalcatura di questi articoli. Potremmo parlare degli articoli 2 e 3 di questo disegno di legge di conversione o dell'articolo 2, comma 1, lettera c) che, nel modificare l'articolo 47 del codice penale militare, riconduce taluni reati comuni alla nozione di reato militare al solo fine di ampliare, con una finzione, la competenza dei tribunali penali militari prevista nell'articolo 103, comma 3, della Costituzione. Potremmo, inoltre, parlare, dell'articolo 8 del decreto-legge che applica il

codice penale militare di guerra al personale militare impegnato in questa operazione in Afghanistan o di altri articoli che, uno ad uno, rendono evidente il senso militarista dell'operazione legislativa a cui il Parlamento è, in questa occasione, chiamato.

In queste settimane vi sono stati autorevoli interventi — anche sugli organi di informazione, come quello di Domenico Gallo su *il manifesto* —, che hanno fatto emergere in maniera puntuale le contraddizioni dell'applicazione del codice penale militare di guerra e come ciò rappresenterebbe una riduzione delle libertà e delle garanzie individuali di tutti, non solo di chi, oggettivamente, è destinatario dell'applicazione di questa norma.

Allora mi domando e ci domandiamo, come gruppo dei Verdi se, forse, non sia giunto il momento — al di là dell'enfasi militarista che sembra permeare i lavori del Senato, per il modo in cui ha affrontato l'argomento, e anche gran parte del Parlamento, per ciò che abbiamo letto sui lavori svoltisi nelle Commissioni giustizia ed affari esteri — di una riflessione che, per la spedizione in Afghanistan, ci consenta di fare ciò che è stato attuato per tutte le altre, dove soldati italiani sono stati protagonisti di azioni all'estero e dove mai si era fatto ricorso al codice penale militare di guerra.

Per quali motivi oggi si introduce questa novità? Qual è il bisogno, dal punto di vista operativo, giuridico, delle garanzie della capacità operativa del contingente italiano impegnato in Afghanistan, di introdurre questa svolta innovativa e peggiorativa, per cui si fa ricorso, per la prima volta, al codice penale militare di guerra?

Non comprendiamo, non vi sono ragioni. Vogliamo metterci anche nei panni di chi, favorevole a tale intervento militare, pur con tutti i dubbi e con tutte le riserve, oggi esprime il proprio assenso all'approvazione dell'applicazione del codice penale militare di guerra e non troviamo una motivazione ragionevole: si tratta di un gioco di parole ma, in questo caso, è anche un elemento di contenuto,

che giustifica questa svolta nell'applicazione di regole e di norme per i nostri soldati impegnati all'estero in missioni militari, a meno che — ma allora il Governo deve avere il coraggio di venire in quest'aula, di dirlo e di accompagnare la discussione sul provvedimento in esame e quella più generale sulla futura evoluzione dell'impegno italiano in questa missione militarista internazionale —, oltre all'Afghanistan, si stia già preparando l'intervento in altri paesi.

Quindi, dato che la guerra sarà una condizione permanente e duratura — non delle prossime settimane, ma dei prossimi mesi e dei prossimi anni —, l'Italia sarà impegnata, anche se non è stata formulata una dichiarazione di guerra da parte del Parlamento e quest'ultimo non è stato chiamato, così come prevede la Costituzione, ad assumere fino in fondo la responsabilità del dibattito: altro che lotta al terrorismo, si tratta di un intervento militare di guerra del nostro paese. Allora, con un artificio, si costruiscono le condizioni affinché l'Italia sia in guerra, lo sia permanentemente, anche attraverso l'applicazione del codice penale militare.

Esprimiamo il nostro «no» al provvedimento in esame e la nostra opposizione sarà forte, innanzitutto sul piano della legittimità costituzionale, sostenendo domani la pregiudiziale, e lo sarà nel merito attraverso gli emendamenti che verranno presentati e il lavoro di contrasto, punto per punto, sul grave errore del Parlamento, qualora dovesse approvare tale norma, e su un fatto estremamente preoccupante e grave, che conferma, anche attraverso il dibattito di questo specifico provvedimento, le ragioni della nostra contrarietà all'intervento militare dell'Italia in Afghanistan (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Minniti. Ne ha facoltà.

**MARCO MINNITI.** Signor Presidente, oggi stiamo affrontando la discussione sulle linee generali di un decreto-legge del Governo, poi diventato organicamente di-

segno di legge, che consta di due parti, entrambe molto importanti.

La prima parte riguarda le disposizioni relative alla realizzazione concreta della missione in Afghanistan denominata *Enduring Freedom*.

Nei prossimi giorni vi sarà la discussione relativa all'altra parte della missione, quella più propriamente di intervento in territorio afgano per quanto riguarda i nostri reparti che, com'è noto, avviene sotto l'egida delle Nazioni Unite. Vi è, poi, un settore relativo all'applicazione di una parte del codice penale militare di guerra.

Vorrei affrontare la discussione tenendo ben connesse le due parti. Ritengo non soltanto legittimo, ma giusto l'impegno militare italiano sia in direzione della lotta contro il terrorismo sia — ed è ciò di cui stiamo discutendo — verso la costruzione e la ricostruzione delle condizioni di una convivenza democratica, di una forza delle istituzioni, di una capacità di consolidare e rafforzare la pace in Afghanistan.

Signor Presidente, credo che la vera fase due dell'operazione contro il terrorismo non debba essere costituita dalla ricerca di immotivate estensioni del conflitto che, a mio avviso, costituirebbero elementi di indubbia preoccupazione. Infatti, non sfugge ad alcuno che, se il conflitto venisse esteso in altre parti del mondo, potremmo trovarci di fronte ad un effetto domino non soltanto sciagurato, ma che rischierebbe di non essere nella stessa disponibilità di coloro che magari lo promuovono.

Ritengo che la seconda fase della lotta contro il terrorismo debba essere, invece, concentrata nella ricostruzione democratica dell'Afghanistan, perché è in tal modo che non solo vengono combattuti gli avventuristi — come è giusto — dando loro una caccia senza quartiere, viste le responsabilità di cui si sono macchiati, ma si ricostruiscono anche le condizioni di una vita pacifica in un territorio che, in questi anni — si tratta ormai di oltre un ventennio —, è stato profondamente e dramma-

ticamente lacerato da conflitti, da guerre, da drammatiche privazioni e violazioni dei diritti individuali e collettivi.

Dunque, la presenza italiana nel contingente multinazionale ha questa funzione: ricostruire la pace, ricostruire le condizioni affinché possano affermarsi libere istituzioni e sia sostenuto il Governo provvisorio del presidente Karzai, affinché vi siano i presupposti perché in Afghanistan possa sorgere una democrazia solida. È anche attraverso l'esportazione e il consolidamento dei diritti democratici che si combatte il terrorismo.

Noi abbiamo assunto un impegno che — mi pare — si configuri anche come una missione particolarmente difficile.

Naturalmente, sono contrario alla quantificazione del livello di rischio. Tutte le missioni, in situazioni ancora non pacificate — pur essendo richieste dal Governo che provvisoriamente, ma con piena legittimità, gestisce le funzioni dello Stato —, hanno in sé un margine di estrema difficoltà e sono molto impegnative.

Proprio perché si tratta di missioni impegnative e difficili, ritengo ci si debba porre il problema di quale sia il grado di tutela e di garanzia che offriamo ai militari che in quei luoghi abbiamo inviato.

A questo punto sorge una questione di particolare rilievo, e ringrazio anche i relatori per non averla posta come una questione di ordinaria amministrazione perché, in effetti, non siamo di fronte ad una questione di tale natura.

Siamo di fronte ad un provvedimento importante: ritengo legittimo e giusto che il Parlamento abbia piena consapevolezza di ciò che sta esaminando e su cui domani o nei prossimi giorni si appresterà ad esprimere un voto. Siamo di fronte ad una questione che per la prima volta viene affrontata in questi termini nelle aule parlamentari: l'applicazione di una parte del codice penale militare di guerra per il contingente inviato in Afghanistan e per la catena di comando che lo presiede. Chiedo scusa ai colleghi che hanno sollevato la questione: è del tutto evidente che, nel momento in cui si dovesse applicare il codice penale militare di guerra a coloro

che sono in Afghanistan, esso debba essere applicato anche a coloro che fanno parte della catena di comando; le ragioni sono talmente implicite che mi è consentito non ritornare sull'argomento nel corso di questo mio breve intervento.

Tuttavia, si pone una questione. Perché si fa questa scelta? Quali sono le questioni di fondo che presiedono a questa scelta? Vorrei soltanto esprimere rapidamente la mia opinione. Noi ci troviamo di fronte ad una scelta che ha caratteristiche straordinarie e di assoluta emergenza. Siamo di fronte ad un provvedimento che, nel momento in cui interviene sulla situazione, pone un'esigenza: ritengo che ciò debba essere riconosciuto dal Governo e dalla maggioranza, così come è avvenuto durante la discussione al Senato. Si pone immediatamente l'esigenza di affrontare questioni di tale natura con un intervento normativo organico: ci troviamo di fronte ad una situazione in cui il codice militare di pace è insufficiente per alcune garanzie e il codice militare penale di guerra, come è stato detto dal relatore Tucci, si manifesta lontano sia dallo spirito della Costituzione repubblicana sia dal senso comune e dalle aspettative delle nostre popolazioni e dei ragazzi in divisa.

Quindi, abbiamo il problema di dire con grande chiarezza che siamo di fronte ad una scelta straordinaria, di emergenza, del tutto transitoria: l'impegno del Parlamento non è quello di operare scelte organiche nei tempi medi parlamentari; si tratta di prevedere un lavoro straordinario affinché tali questioni siano affrontate organicamente. Esprimo qui, sinceramente, la mia opinione: avrei preferito che non si discutesse su una serie di norme che ritagliano il vecchio codice militare penale di guerra, stabilendo che alcune parti non si applicano o che alcuni articoli sono cancellati; avrei privilegiato un corpo normativo positivo di un certo numero di articoli che potesse consentirci di affrontare in modo organico la questione, senza ritagliare i pezzi di una normativa del 1941. Sappiamo, infatti, che quando si

comincia a ritagliare, il lavoro è molto complesso e il rischio di fare errori è abbastanza elevato.

Si è proceduto per un'altra strada che io prendo in considerazione soltanto come una scelta del tutto transitoria che prelude all'altra. In caso contrario, sinceramente, dovrei dire con grande franchezza che gli elementi negativi avrebbero finito per avere la prevalenza nel mio ragionamento. Se prendo in considerazione questa scelta, lo faccio per due ordini di ragioni. Innanzitutto, penso alla garanzia e alla tutela dei nostri militari ai quali chiediamo di fare uno sforzo straordinario; mi sembra, quindi, giusto metterli nelle condizioni di godere — tra virgolette — del massimo livello di garanzia, dal punto vista privato, diretto, personale: è del tutto evidente che il codice militare di pace è insufficiente viste le condizioni di ingaggio dei militari impegnati in territorio afgano. Per quanto riguarda la seconda questione, con le modifiche dell'articolo 165 questo provvedimento introduce elementi di garanzia nei confronti delle popolazioni civili che entrano in rapporto con i contingenti militari; in tal modo si colma un vuoto legislativo straordinario, da un lato recependo le convenzioni internazionali e dall'altro costituendo un punto di riferimento per evitare che si ripetano situazioni su cui questo Parlamento e l'intero paese hanno discusso, essendo profondamente colpiti, in occasione di altre missioni internazionali.

È stato poi citato un dato, in base al quale questo tipo di misure non è stato adottato in altri momenti. Vorrei ricordare che l'articolo 165 non è stato applicato nel momento in cui siamo intervenuti in Somalia e l'operazione *Restore hope* ha lasciato, non dico dei punti d'ombra, ma degli interrogativi molto forti su questioni che sono lì emerse nel rapporto tra contingente militare e popolazioni civili. Naturalmente, è del tutto evidente che questa normativa non è stata adottata in quella circostanza.

Quindi, io considero queste due questioni particolarmente importanti. Se mi è consentito, vorrei dire che su questo punto

noi interveniamo ulteriormente e in relazione alle questioni connesse all'articolo 165 noi abbiamo proposto un emendamento per cui l'applicazione di questa legge, in riferimento alla fattispecie dell'articolo 165, deve andare oltre la definizione di conflitto armato, per impegnare in qualche modo tutte le missioni militari armate svolte all'estero dalle nostre Forze armate.

Noi ci troviamo di fronte ad un testo che è stato sottoposto ad una verifica e ad una battaglia emendativa che noi dei DS — la sinistra, il centrosinistra — abbiamo svolto al Senato e che aveva due riferimenti fondamentali, ossia interveniva su due grandi questioni, che sono particolarmente rilevanti e che nell'applicazione *tout court* del codice militare penale di guerra, così come era stato previsto nella prima stesura del decreto-legge, lasciavano delle zone franche particolarmente inquietanti dal punto di vista costituzionale. Mi riferisco al potere dei comandanti di emanare bandi (ed è per questo che c'è stata quell'azione emendativa per la soppressione degli articoli 17 e seguenti) e ai reati d'opinione, intendendo in ogni caso — e chiedo qui che il Governo confermi questo tipo di indirizzo — che, quando nel codice penale militare di guerra si parla di « chiunque », questo sia da intendersi in ogni caso riferito al militare impegnato in quell'operazione e non a chiunque in senso lato. Voi comprenderete che, qualora il termine « chiunque » fosse inteso in senso lato, noi avremmo norme che « sottopongono », tra virgolette, i cittadini italiani a discipline legislative assolutamente inaccettabili. Si è prodotta, quindi, una ulteriore modificazione sui bandi e sulla libertà di espressione.

Noi abbiamo presentato un altro pacchetto di emendamenti che va nella direzione di rafforzare le garanzie, nel momento in cui si intraprende la strada molto scoscesa dell'applicazione parziale del codice militare penale. Pertanto, vorremmo che il Governo non opponesse ai nostri emendamenti soltanto la ragione dei tempi di conversione, perché, come è noto, è prevista a stretto giro di posta la con-

versione dell'altro decreto-legge riguardante le missioni all'estero; quindi, vogliamo una discussione approfondita dei nostri emendamenti e chiediamo che la risposta non si limiti soltanto all'impossibilità temporale di correggere questo provvedimento.

Se mi è consentito, vorrei fare un richiamo di assoluto buon senso. Nel momento in cui ci siamo incamminati lungo il percorso volto a ritagliare un vecchio strumento del 1941, assolutamente obsoleto, ci siamo avviati lungo una strada particolarmente accidentata e difficile. Penso che, in questo caso, quattro occhi vedano meglio di due, e che il lavoro teso « a riportare l'intervento a quello che vuole essere: garanzia per i nostri militari e per le popolazioni civili in loco » debba essere « svolto fino all'ultimo secondo ».

Infatti, gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere sono questi: migliori garanzie per i nostri militari operativi in Afghanistan, migliori garanzie per le popolazioni civili. Tutto il resto, tutto quello che può creare ombre, dubbi e difficoltà interpretative penso debba essere messo da parte; ciò perché l'obiettivo che ci siamo dati — ho concluso — è quello di lavorare rapidamente per avere un codice militare per le missioni all'estero. Possiamo anche lavorare di bisturi per togliere quelle parti la cui interpretazione può essere dubbia, in un campo particolarmente delicato, che riguarda le libertà individuali e collettive. Lo dico ai colleghi della maggioranza, con la forza di un'opposizione che, come noto, non fa sconti a nessuno e che, su questi temi, ha dimostrato serietà e responsabilità; con la nostra serietà e con la nostra responsabilità oggi vi chiediamo di lavorare in Parlamento affinché i provvedimenti si limitino alla loro missione: garanzia verso i militari impegnati, garanzia verso le popolazioni civili. Ciò deve avvenire con l'impegno di chiamare rapidamente questo Parlamento ad un lavoro più organico; lo voglio dire al collega Cento: di questo lavoro c'è bisogno come il pane, altro che lasciare le cose abbandonate a se stesse. Infatti, quel provvedimento serve anche in riferimento alle questioni di cui

lui parlava; alle operazioni — come lui le ha definite, ed io ne comprendo il senso — di polizia internazionale. Come è noto, le operazioni di polizia internazionale, sono operazioni di *peacekeeping* e di *peaceforcing* alle quali spesso l'Italia ha partecipato — ci auguriamo non debba più parteciparvi — ma potrà parteciparvi anche sotto l'egida delle Nazioni Unite o in un quadro di ripristino dei diritti umani.

Oggi non abbiamo nulla che possa tutelare i nostri militari in operazioni di *peacekeeping* e di *peaceforcing*, se non il richiamo a due strumenti legislativi, importanti ma entrambi datati ed inefficaci. Per questo motivo, penso che la discussione che stiamo facendo sia importante; vi abbiamo partecipato e vi partecipiamo con la forza di un'opposizione che, intorno a questi temi, sa assumersi le sue responsabilità ma, insieme, chiede alla maggioranza ed al Governo di assumersi le sue.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Rizzi. Ne ha facoltà.

**CESARE RIZZI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, dati i veloci tempi di trasmissione del disegno di legge da palazzo Madama a Montecitorio, si ritiene opportuno ricordare che il decreto-legge ha autorizzato la parte aeronavale della partecipazione italiana alle operazioni della coalizione antiterroristica guidata dagli Stati Uniti per il periodo che va dal 18 novembre al 31 dicembre 2001.

Un successivo decreto-legge, attualmente in corso di conversione al Senato, il n. 451 del 28 dicembre, ha disposto una proroga fino al 31 marzo di questa autorizzazione. Di rilievo, la decisione operata dal Governo di applicare questa volta — fatto inedito dal 1941 — il codice penale militare di guerra. Finora, a tutte le missioni esterne condotte dalle Forze armate italiane, autorizzate via decreto, si è infatti applicato il codice penale militare in tempo di pace. La scelta da tempo invocata da parte degli ambiti militari e della pubblicistica specializzata sembra essere opportuna, in quanto idonea a garantire la sicurezza dei militari italiani impegnati su

teatri a rischio, ed a tutelare, al tempo stesso, i diritti delle popolazioni civili interessate dall'intervento militare italiano. Infatti, è la legge penale di guerra, e non quella di pace a contenere il diritto umanitario bellico italiano.

Il decreto-legge n. 421 ha, peraltro, disposto la non applicabilità dell'intero libro IV del codice penale militare di guerra che concerne la procedura militare, allo scopo di proteggere i militari da possibili forme di giustizia sommaria da parte del comandante in zona di operazione. Al disegno di legge di conversione il Governo aveva inizialmente affiancato un altro provvedimento collegato all'atto Senato n. 915 per intervenire su alcune parti del codice penale militare di guerra particolarmente obsolete o da integrare. Su richiesta del Governo otto senatori hanno, tuttavia, presentato direttamente nell'aula di palazzo Madama un maxi emendamento che ha portato all'inserimento del testo di questo secondo disegno di legge all'interno del provvedimento di conversione del decreto-legge n. 421. Ciò ha sollevato polemiche soprattutto nell'area della sinistra che ha contestato la procedura, il ricorso al codice penale militare di guerra ed il merito di alcune modifiche apportate tramite il maxi emendamento.

Sono state sollevate numerose eccezioni di costituzionalità, tutte respinte ad opera dei gruppi dei Verdi, di Rifondazione comunista e della sinistra DS, con eccezione — guarda caso — dell'onorevole Brutti che, invece, ha sostenuto il disegno di legge di conversione anche dopo la modifica.

La decisione di applicare il codice penale militare di guerra ad ogni situazione di conflitto armato che vede impegnate le Forze armate italiane, anche in assenza di dichiarazione di guerra, è una svolta epocale che è già stata confermata dal decreto n. 451 del 28 dicembre 2001, articolo 6.

Il codice penale militare del tempo di pace sarà in futuro verosimilmente applicato solo alle missioni di mantenimento della pace a basso rischio. Questo indirizzo collide con quello che sta emergendo tra i gruppi della Commissione difesa della Camera nella quale è in corso di elabo-

razione un testo unitario sulle missioni di pace che prevede l'applicazione uniforme del codice penale militare del tempo di pace.

Si ricorda, infine, come al Senato il gruppo della Lega abbia sottoscritto l'ordine del giorno che impegna il Governo a riformare organicamente l'intera materia del diritto penale militare, posto che il codice penale militare di guerra sembra da rivedere e ripulire, mentre il codice di pace appare carente per tutte le ipotesi di impiego pacifico dello strumento militare nazionale all'estero.

L'approvazione del disegno di legge sembra adesso un atto ancora più dovuto, posto che i militari italiani navigano, ormai, nelle acque dell'oceano Indiano, volano sopra l'Afghanistan e, da qualche giorno, pattugliano anche le pericolose vie di Kabul.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

**ELETTRA DEIANA.** Signor Presidente, voglio partire da una domanda provocatoria posta da una nota giornalista del *New York Times* ai responsabili della campagna *Enduring Freedom*. La giornalista è Maureen Dowd, editorialista piuttosto nota nel suo paese. Lei ha chiesto: « La guerra è finita, oppure no? Se sì, l'abbiamo vinta, oppure no? ». Si tratta di una domanda che pone sotto accusa non soltanto, e forse non eminentemente, le scelte dell'amministrazione statunitense ma, in maniera radicale, il contesto che quelle scelte hanno reso possibile e legittimato, un contesto di assoluta sospensione delle regole e delle certezze del diritto.

Non stiamo discutendo di *Enduring Freedom*, ma soltanto della tecnica con cui rendere possibile e legittima la guerra. Credo che, anziché discutere del proseguimento della missione, bisognerebbe discutere della guerra, di cosa ha suscitato e di cosa ci propone per la prossima fase. *Enduring Freedom* incombe sul mondo come una maledizione biblica ormai, un pericolo ancestrale, un incubo planetario.

I suoi effetti micidiali non riguardano soltanto quanto è avvenuto in Afghanistan,

un paese martirizzato, martoriato più volte, bombardato oltre ogni limite della decenza militare — e perfino oltre ogni possibilità di accoglimento, sul suo suolo, di ordigni militari —, sempre più dipendente (e chissà per quanto tempo) da una carità occidentale che si rivela, come sempre, pelosa e striminzita, fino all'avarizia. Quegli effetti non riguardano soltanto i prossimi obiettivi su cui, nel silenzio più assoluto, si va appuntando l'operazione *Enduring Freedom*: non se ne sa nulla; probabilmente, a norma del nuovo codice penale militare di guerra, far circolare notizie sugli intendimenti dell'amministrazione americana costituirebbe un crimine di guerra per chiunque, anche per i civili). Quei territori, quegli Stati, quei paesi del mondo contro cui si appuntano le prossime mosse di *Enduring Freedom* sono gli stessi che gli Stati Uniti hanno definito di natura « canagliesca » e, per ciò stesso, sulla base di tale definizione, passibili di essere, in ogni momento, obiettivi dei bombardamenti occidentali.

Ma quegli effetti riguardano tutti noi, perché sono effetti di addormentamento della coscienza civile, di assuefazione e di banalizzazione del male, di ottundimento dell'intelligenza. Non riesco a capire come si possa, in quest'aula, continuare a far finta di niente nonostante ciò che sta avvenendo, i risultati della guerra in Afghanistan e le prospettive che si delineano (che sono drammatiche). Come non vedere, per esempio, nella tragedia che si sta consumando all'interno del conflitto tra Israele e Palestina, un effetto diretto e coerente con l'impostazione non di lotta al terrorismo, ma di dominio del mondo, che sta dietro l'operazione *Enduring Freedom*? Essa, infatti, ha rivelato subito la sua natura e le intenzioni che la guidano: vendetta e ritorsione, violazione di ogni regola del diritto internazionale e tragici effetti collaterali, cioè la morte di migliaia di innocenti civili afgani.

Tutto questo, ovviamente, non ha nulla a che vedere con l'attivazione di ciò che sarebbe stato necessario: una forte e responsabile politica internazionale di individuazione, traduzione in giudizio, isola-

mento dei responsabili dell'11 settembre e dei gruppi terroristici da cui essi provengono, da cui sono sostenuti e che, con ogni probabilità, trarranno nuova linfa da questa vicenda bellica. *Enduring Freedom* risponde a tutta un'altra strategia: ha altri obiettivi, altre intenzioni e altri programmi. La Palestina è lì a dimostrarlo: i suoi destini, infatti, sono iscritti nella dinamica di sconvolgimento e riassetto geopolitico — sconvolgimento dell'assetto esistente e riassetto geopolitico dell'area mediorientale ed asiatica — che gli strateghi di « Libertà duratura » hanno voluto mettere in movimento. Il significato di questa operazione, la strategia, i tentativi di ridefinizione degli assetti geopolitici sarebbero argomenti di discussione di prima grandezza da sviluppare in questa sede. Intanto, in Palestina, siamo al secondo atto della guerra globale, mentre si studiano i piani attraverso cui la punizione di Bush deve svilupparsi verso qualche altro paese tra quelli sotto tiro: la Somalia, pare certo, più avanti l'Iraq e, forse, ad un certo punto, altri paesi.

Tra l'altro, dato che è presente il sottosegretario Cicu, vorrei chiedergli dove siano, in questo momento, le forze italiane arruolate nell'operazione *Enduring Freedom*, quale sia la loro destinazione, quali compiti stiano svolgendo, a chi debbano obbedire...

SERGIO COLA, *Relatore per la II Commissione*. A Bin Laden!

ELETTRA DEIANA. ...a chi debbano obbedire — onorevole Cola, non mi faccia dire una battuta feroce — qualora scattasse un'altra operazione militare diretta.

Torno sulla questione palestinese perché rivela il dramma di questo Parlamento e delle forze politiche che, più volte, hanno sottolineato la necessità di un impegno italiano a sostegno delle regioni del popolo palestinese e della ricerca di una soluzione di giustizia, oltre che di pace.

Vorrei ricordare che tutte le forze di maggioranza e d'opposizione si sono impegnate in una specie di controbilanciamento parlamentare rispetto all'impegno

di guerra. Il Premier Berlusconi si è impegnato molto a sostenere un nuovo piano Marshall per il rilancio della Palestina. Impegni, promesse. Nel frattempo si consuma una tragedia senza fine, rispetto alla quale non trovo le parole per definire le « non parole » che giungono dalle forze di Governo e da questo ramo del Parlamento. Non si tratta soltanto di abbandonare, da parte degli Usa, Arafat, di lasciarlo tragicamente senza sponde né aiuti internazionali capaci di resistere alla lucida determinazione di Sharon di innalzare il livello dello scontro e di trasformare un problema storico di giustizia per il popolo palestinese nell'ennesimo episodio di terrorismo, da combattere con i modi con cui in Afghanistan è stato combattuto il terrorismo di Al Qaeda. Gli Stati Uniti, coadiuvati puntualmente dall'alleato britannico, stanno costruendo la seconda fase della guerra globale permanente. Chiuso — o quasi — il capitolo afgano, Bush e Blair hanno concentrato tutte le loro attenzioni sulla Palestina e sul suo leader storico. Il premier inglese, con ineffabile humour tutto britannico, è arrivato a dichiarare di aver perso la pazienza con Arafat. Il Premier Blair ha perso la pazienza!

Il disegno angloamericano, purtroppo, è abbastanza chiaro: attaccando Arafat e la dirigenza dell'Olp, Washington spinge i palestinesi tra le braccia del radicalismo islamico, così come la guerra in Afghanistan non fa altro che moltiplicare le spinte terroristiche. Lo fa con la consapevolezza di aggravare la tensione, di rompere tutti i ponti diplomatici eretti in decenni di pazienti trattative che i palestinesi hanno portato avanti. Lo fa con almeno tre obiettivi: esacerbare la situazione mediorientale, perché ciò è funzionale a quell'operazione di destabilizzazione degli assetti geopolitici nell'area mediorientale di cui parlavo in precedenza; costretti a frenare la minaccia dell'islamismo radicale, gli Stati Uniti saranno in tal modo liberi di continuare a gestire il proprio primato politico militare su scala mondiale, assumendo a veri difensori della libertà contro un nuovo impero del male, ben raffigurato simbolicamente dalla figura di Bin Laden.